

Comm. trib. prov. Milano, n. 202 del 26 aprile 2010

Valore di avviamento ai fini dell'imposta di registro Effetti sull'accertamento della plusvalenza

di Francesco Garganese

Il valore di avviamento e, in generale, dell'azienda, calcolato ai fini del registro, non può essere assunto tout court quale elemento di prova nell'ambito degli accertamenti ai fini dell'imposta sui redditi, particolarmente se frutto di attività di accertamento e definizione nei confronti dell'acquirente e non dell'alienante. L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento su meri indizi senza avere riguardo al contenuto delle scritture contabili e dell'effettiva situazione economica del contribuente.

1. Premessa

La pronuncia in rassegna della Commissione Tributaria Provinciale di Milano¹ viene segnalata per la temerarietà con cui il collegio giudicante ha assunto una posizione antitetica rispetto ad un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione.

L'esame della controversia ha riguardato il ricorso proposto da un contribuente avverso un accertamento induttivo dell'Amministrazione finanziaria che, nell'ambito di una **cessione d'azienda a titolo oneroso**, aveva rilevato l'esi-

stenza di una plusvalenza patrimoniale in capo al cedente partendo dalle risultanze di un preventivo accertamento definito, ai fini dell'imposta di registro, nei confronti del cessionario.

2. La rettifica dell'avviamento e del valore venale dell'azienda

Nell'ambito delle cessioni d'azienda a titolo oneroso, l'atto di compravendita è soggetto ad imposta di registro che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 51, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, viene liquidata sul "valore complessivo dei beni che compongono l'azienda compreso l'avviamento".

Ciò premesso, l'Ufficio è solito correggere il valore venale dell'azienda, dichiarato dalle parti, **rettificando il relativo valore di avviamento** che, sostanziandosi in una qualità immateriale della prima¹, si presta maggiormente a valutazioni fittizie ed elusive dei contraenti.

¹ L'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda che si sostanzia in un *surplus* patrimoniale originato da molteplici fattori di natura oggettiva e soggettiva (es. la tradizione di un marchio, il tipo di attività imprenditoriale esercitata, il luogo di svolgimento e le prospettive di sviluppo, le capacità gestionali ed operative dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, eccetera). Trattasi di un valore economico che il cessionario è disposto a pagare oltre al complesso dei beni materiali al fine di rilevare una struttura organizzativa già attiva ed avviata sul mercato. In merito, si veda A. Cicognani, v.

¹ In questo numero della *Rivista*, fascicolo n. 1, pag. 5709.

Nella maggior parte dei casi, la rettifica dell'avviamento avviene senza ricorrere ad opportune attività peritali bensì, unicamente, attraverso l'applicazione di una **formula aritmetica**, di dubbia efficacia, sancita dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460.

Trattasi di una norma regolamentare che consente all'Ufficio di quantificare un valore minimo di avviamento su cui improntare una successiva fase di accertamento con adesione con il contribuente². In tal modo, la definizione di un diverso e maggiore valore di avviamento implica anche la rettifica del valore venale dell'azienda e, di conseguenza, la liquidazione di una maggiore imposta di registro.

È bene precisare come, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 460/1996, il maggior valore venale d'azienda viene accertato e definito, solo ai fini dell'imposta di registro, con la **partecipazione del cessionario** che, identificando sostanzialmente il soggetto chiamato a rispondere dell'onere impositivo³, aderisce a una proposta dell'Amministrazione finanziaria.

3. L'uguaglianza tra valore venale e corrispettivo percepito

Con riferimento alle operazioni di cessione d'a-

Avviamento commerciale nel diritto tributario, in "Enc. giur. Treccani", Roma, 1996.

² Specificamente, l'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996 stabilisce che per le aziende e i diritti reali su di esse, il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori alla cessione, moltiplicata per un coefficiente che, a seconda dei casi, oscilla tra 2 e 3. Nonostante il risultato così ottenuto venga poi definito con l'adesione del contribuente, la norma richiamata (peraltro implicitamente abrogata ad opera dell'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) manifesta da sempre la propria fragilità. Al riguardo, unanime appare la critica proposta dalla dottrina; tra tutti, si veda S. Gallo, *La valutazione dell'avviamento con metodi matematici*, in "Corr. Trib.", 2003, pag. 1709; V. Ficari, *Spunti in materia di avviamento negativo e base imponibile ai fini dell'imposta di registro*, in "Boll. Trib.", 2006, pag. 1509; G. Verna, *Una formula sciocca ed abrogata per la tassazione dell'avviamento nelle cessioni d'azienda*, in "Boll. Trib.", 2006, pag. 1061.

³ Pur in presenza di un vincolo solidale sancito dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, di norma nei contratti di cessione di azienda viene pattuito che l'imposta di registro sia a carico del cessionario in coerenza con l'art. 1475 del codice civile secondo cui "le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente".

zienda a titolo oneroso, negli ultimi anni la Corte di Cassazione si è mostrata **unanime** nell'avallare a più riprese⁴ l'operato dell'Amministrazione finanziaria di accertare induttivamente, ex art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una plusvalenza patrimoniale⁵ in capo al cedente assumendo, quale **prova dell'evasione**, il maggior valore venale dell'azienda definito precedentemente, nei confronti del cessionario, ai fini dell'imposta di registro.

In buona sostanza, qualora il corrispettivo dichiarato dalle parti in contratto risulti inferiore al rettificato valore venale del bene, l'Ufficio **assume automaticamente** tale ultimo valore quale **corrispettivo presuntivamente percepito** dal cedente ed accerta, in capo a quest'ultimo, l'esistenza di una plusvalenza non dichiarata⁶.

4. Il valore di avviamento quale mero indizio di evasione

Con un'audacia motivazionale senza precedenti, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato il principio in base al quale il **valore di avviamento** e, in generale, dell'azienda, definito ai fini dell'imposta di registro, **non può essere assunto "tout court"** al fine di accertare una **plusvalenza patrimoniale** in capo al cedente.

⁴ Cfr. Cass. civ., sez. trib., ord. 13 agosto 2010, n. 18705; ord. 30 settembre 2009, n. 21020; Cass. civ., sez. V, 18 giugno 2008, n. 16440; Cass. civ., sez. V, 28 ottobre 2005, n. 21055; Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4117, Cass. civ., sez. V, 6 novembre 2000 (tutte in banca dati "fisconline").

⁵ Sul concetto di plusvalenza si veda G. Falsitta, *Studi sulla tassazione delle plusvalenze*, Milano, 1991. Con particolare riferimento alle plusvalenze derivanti da trasferimento d'azienda a titolo oneroso si rimanda, invece, a G. Girelli, *Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza da trasferimento a titolo oneroso dell'azienda nell'ambito del reddito d'impresa*, in "Riv. Dir. Trib.", 2002, I, pag. 1295.

⁶ In tal caso, la plusvalenza presunta in capo al cedente coincide, sostanzialmente, con la differenza tra l'accertato valore venale dell'azienda ed il minor corrispettivo di cessione dichiarato dalle parti in contratto. Si precisa come detto consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità non trova nell'ordinamento tributario alcuna norma che preveda espressamente la possibilità di traslare, *sic et simpliciter*, le risultanze di un preventivo accertamento divenuto definitivo ai fini dell'imposta di registro al contesto delle imposte sui redditi. Pertanto, il presente ragionamento sembra fondarsi, più che altro, su una regola di comune esperienza in base alla quale risulta illogico vendere un bene ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore di mercato.

Al riguardo, però, il giudice di merito percorre un sentiero motivazionale che non si condivide integralmente in quanto fondato più su ragioni di opportunità che su questioni giuridiche.

Invero, a parere del giudice adito, nel caso di specie, il valore di avviamento e, di conseguenza, anche il maggior valore venale dell'azienda, era stato definito dall'Ufficio con la partecipazione del solo cessionario e non anche del cedente, ossia del soggetto nei cui confronti era stata poi accertata la plusvalenza. Di conseguenza, risulterebbe illogico ed iniquo applicare, ai fini delle imposte dirette, l'accertato valore venale dell'azienda anche a un **soggetto rimasto estraneo alla fase di accertamento** con adesione dal momento che tale istituto, in quanto atto di natura bilaterale, esplica i suoi effetti esclusivamente *"inter partes"* (nel caso di specie Amministrazione finanziaria e soggetto cessionario)⁷. Sicché, sorvolando forse su quella che risulta essere la problematica di fondo, il giudice di merito auspica, addirittura, la possibile contestuale definizione di due diversi valori di avviamento: uno valido per l'acquirente ai fini dell'imposta di registro e l'altro valevole per l'alienante ai fini delle imposte dirette⁸.

Pertanto, ad avviso della Commissione tributaria provinciale di Milano, il valore di avviamento aziendale definito nei confronti del ces-

⁷ In tal senso cfr. anche Comm. trib. prov. Lecce, sez. II, 13 febbraio 2008, n. 90.

⁸ In buona sostanza, la Commissione tributaria di Milano ammette anche per l'alienante, la possibilità di poter definire liberamente il valore di avviamento e, di conseguenza, il successivo valore venale dell'azienda. Detta duplicazione di valori appare, tuttavia, oltremodo semplicistica e non affatto percorribile dal momento che il D.P.R. n. 460/1996 non potrebbe essere adottato nell'ambito delle imposte dirette essendo, invece, applicabile, per espresso dettato legislativo, esclusivamente nell'ambito delle "imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili". Oltre tutto, una duplicazione di valori del medesimo cespite sarebbe incurante di quanto sancito dalla nota sent. 31 ottobre 1995, n. 473 della Corte Costituzionale (in banca dati "fisconline") con cui la Consulta, trattando della possibilità di estendere le risultanze di un accertamento posto in essere ai fini dell'imposta di registro anche ai fini Invim, ha testualmente affermato che "Il principio di uguaglianza impone ... che se il valore dello stesso immobile viene riconosciuto per ragioni obiettive nei confronti di un debitore d'imposta, esso non può essere diverso ove si tratti di un contribuente di un'altra imposta connessa e nello stesso contesto, che pur si riferisce al trasferimento dello stesso bene. Il principio della capacità contributiva esige che la medesima situazione di fatto non può che essere rivelatrice della stessa capacità contributiva e quindi dell'analogo prelievo fiscale".

sionario può assumere, al limite, la valenza di semplice elemento indiziario che l'Ufficio non può adottare automaticamente nei confronti del cedente ma che, all'inverso, deve essere supportato da ulteriori elementi di indagine attinenti, principalmente, ai dati contabili del contribuente⁹.

5. Conclusioni

Pur condividendo le conclusioni del giudice di merito circa la valenza del valore di avviamento (definito ai fini dell'imposta di registro) quale mero indizio nei confronti del cedente, si ritiene, tuttavia, che la soluzione alla problematica debba essere ricercata altrove.

Anzitutto, la facoltà di assumere *"tout court"* nei confronti del cedente (ai fini delle imposte dirette) il valore venale dell'azienda definito nei confronti del cessionario (ai fini dell'imposta di registro) implica l'**esistenza di una norma ad hoc** che nell'ordinamento tributario, di fatto, non sussiste.

Nondimeno, quand'anche si volesse seguire quell'orientamento interpretativo volto ad ammettere un'identità di valori del medesimo cespite in più contesti impositivi¹⁰, parimenti non riusciremmo a legittimare l'operato dell'Amministrazione finanziaria.

Invero, al fine di acquisire **automatica efficacia probatoria** dell'evasione del contribuente, l'uguaglianza "valore venale = corrispettivo percepito" dovrebbe essere avallata, più che dalla giurisprudenza di legittimità, da una presunzione legale relativa che, parimenti, non si rinviene nell'intero *corpus* normativo tributario¹¹.

⁹ Tale assunto si fonda sul presupposto che il valore di avviamento, concernendo le aspettative di redditività futura dell'azienda, mal si concilierebbe con l'esigenza di accertare una plusvalenza patrimoniale in capo al cedente che, all'inverso, attiene ad aspetti reddituali già verificatisi.

¹⁰ Cfr. nota n. 8.

¹¹ Il *modus procedendi* adottato dall'Ufficio sembrava trovare in passato un'apparente conferma nell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, laddove, relativamente alle cessioni di beni immobili, veniva stabilito che la prova dell'evasione "si intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni". Sebbene detta disposizione sia stata abrogata con L. 7 luglio 2009, n. 88, si ritiene che anche durante la sua vigenza la stessa non fosse in grado di legittimare l'operato dell'Ufficio. Invero, l'ambito di applicazione della disposizione richiamata concerneva esclusivamente la cessione di beni immobili e non anche quella di un cespite complesso, quale l'azienda, che si so-

Di conseguenza, l'uguaglianza "valore venale = corrispettivo percepito" non può condividersi anche alla luce del fatto che, mentre la de-

stanza in una struttura indistinta di beni mobili, immobili e immateriali (avviamento). Oltretutto, nella medesima disposizione non era dato rinvenire alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, circostanza, questa, identificativa di tutte le presunzioni legali relative. Le presenti considerazioni hanno indotto parte della dottrina a escludere, anche per il passato, l'esistenza di una norma *ad hoc* idonea ad ammettere la validità dell'uguaglianza "valore venale = corrispettivo percepito" (cfr., in tal senso, M Beghin, *Il differenziale prezzo-valore nella cessione d'azienda*, in "Rass. Trib.", 2008, pag. 1085; G. Ferranti, *Il valore dell'azienda tra imposta di registro e reddito d'impresa*, in "Corr. Trib.", 2008, pag. 3296).

finizione del primo si adagia su criteri e parametri di valutazione oggettiva, la determinazione del secondo può essere influenzata da circostanze individuali e soggettive che, certamente, non sono oggetto d'indagine da parte dell'Ufficio.

In conclusione, al maggior valore di avviamento, e in generale dell'azienda, definito ai fini dell'imposta di registro con la partecipazione del cessionario, può ragionevolmente attribuirsi la valenza di **mero indizio** (e non di prova) che, congiuntamente con altri, l'Ufficio può assumere nei confronti del cedente al fine di rilevare l'eventuale esistenza di una plusvalenza patrimoniale.